



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dario Bernardi

A scioglimento della riserva precedentemente assunta,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

ex art. 1, commi 47 ss. L. 92/2012.

Il ricorrente (utilizzando erroneamente l'ordinario rito lavoristico) reagisce al licenziamento intimatogli dalla resistente, domandando in primo luogo la tutela reintegratoria.

La resistente resiste.

Già con il decreto di fissazione dell'udienza il rito veniva mutato con passaggio a quello c.d. Fornero.

Il ricorso, laddove in via principale domanda la tutela reintegratoria, è fondato, senza necessità di procedere ad ulteriore istruzione (costituenda).

Il ricorrente, assunto nel 2013 come quadro (*“Le mansioni del prestatore afferivano all'organizzazione ed alla creazione di una rete di vendita e/o di una rete di agenzie, con attività di selezione e segnalazione delle figure professionali, formazione delle stesse e adeguato coordinamento ed affiancamento, nelle zone di; Russia, Europa, Paesi ex URSS (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazachistan, Uzbekistan, Estonia,*



Paesi Arabi”: così memoria difensiva), veniva licenziato nell’aprile 2021, all’esito di una duplice contestazione.

I fatti contestati erano i seguenti:

Questi i fatti contestati con lettera del 18.3.2021:

“La scrivente ha appreso di recente che:

A)

1) nella missione dal 15.6.2020 al 19.6.2020 Lei si è mosso a ridosso del confine francese senza recarsi in Francia dove avrebbe dovuto essere in missione il 18.6.2020: il 16 e 17 giugno risultava infatti in Germania, il 18 giugno risulta abbia trascorso la notte a Bad Reich EnHall in Germania ed il 19 giugno iniziava il rientro che si concludeva alle ore 19,58 al casello autostradale di Senigallia;

2) nella missione dal 29.6.2020 al 3.7.2020 risulta che Lei in data 3.7.2020 non si trovava in Francia dove avrebbe dovuto essere, risultando invece che alle 9,51 ha transitato pagando il pedaggio al Montebianco, per poi concludere il viaggio del 3.7.2020 alle ore 18,04 in Italia al casello autostradale di Montemarciano;

3) nella missione dal 13.7.2020 al 17.7.2020 risulta che Lei avrebbe dovuto essere in Ungheria il 16 ed il 17 luglio; tuttavia dalle verifiche effettuate emerge che Lei in Ungheria non si sia recato durante la predetta missione: il 15.7.2020 ha soggiornato in Slovenia come da fattura dell’Albergo Park Casinò & Hotel di Nova Gorica, il 16.7.2020 ha pranzato a Komen (Slovenia) per poi fare rientro in Italia a Senigallia alle ore 19,01 del 16.7.2020 diversamente dal piano missione che prevedeva la Sua presenza operativa in Ungheria il 17.7.2020;

4) nella missione dal 27.7.2020 al 31.7.2020 risulta che il 27.7.2020 Lei abbia pernottato in Svizzera pur dovendo essere un Francia come da piano di missione, risultando la sua presenza in Francia solo alle ore 20,02 come da attestazione dei pedaggi autostradali. Il giorno 31.7.2020 risulta che Lei anziché trovarsi in Francia come da piano di missione, sia rientrato in Italia con uscita dal casello autostradale di Torino alle ore 12,12;



5) nella missione dal 24.8.2020 al 28.8.2020 risulta che Lei il 27.8.2020 abbia pernottato in Svizzera mentre avrebbe dovuto trovarsi in Germania, mentre nella giornata del 28.8.2020 ha compiuto il viaggio di rientro per l'Italia, dove è giunto alle ore 16,51 a Senigallia, anziché trovarsi in Germania come da piano missione per poi rientrare successivamente in Italia;

6) nella missione dal 7.9.2020 al 11.9.2020 risulta che il 10.9.2020 Lei si trovava a Parigi anziché in Belgio dove avrebbe dovuto recarsi ed essere. In data 10.9.2020 ha iniziato poi il viaggio di rientro fermandosi a pernottare a Voreppe per poi riprendere il viaggio nella mattina dell'11.9.2020 per giungere in Italia a Senigallia alle ore 19,29 del medesimo giorno;

7) nella missione dal 5.10.2020 al 9.10.2020, nella mattina del 8.10.2020 risulta che Lei abbia attraversato l'Austria (ticket orari 8,42 e 9,03) rientrando in Italia a Senigallia alle ore 21,06, mentre in tale data avrebbe dovuto essere in Germania con rientro per il 9.10.2020 come da piano di missione. Quindi il 9.10.2020 Lei non era in missione lavorativa contrariamente a quanto dichiarato alla datrice;

8) nella missione dal 18.1.2021 al 22.1.2021 risulta che Lei nel pomeriggio del 21.1.2021 ha iniziato il trasferimento per rientrare in Italia pernottando in località Arona (NO), continuando la mattina seguente del 22.1.2021 il viaggio di rientro da Arona a Senigallia dove è giunto alle ore 13,34. Sulla scorta del piano di missione Lei avrebbe invece dovuto trovarsi in Svizzera sia il 21.1.2021 e sia il 22.1.2021 per poi recarsi in Italia.

In tutti i suddetti episodi Lei non ha mai comunicato né preventivamente, ovvero contestualmente, e né successivamente il mutamento del programma di missione e né l'ha mai giustificato, omettendo altresì di comunicare e giustificare le Sue presenze in giorni e luoghi diversi da quelli nei quali si sarebbe dovuto trovare per motivi di lavoro.

Neppure ha comunicato i nominativi dei clienti da visitare durante i piani missione, così come invece avrebbe dovuto.

B)



Nonostante il Suo contratto di lavoro preveda che Lei debba relazionare periodicamente, con cadenza minima quindicinale, alla direzione commerciale l'analisi, i commenti e conclusioni afferenti l'attività da Lei espletata nel periodo, Lei ha omesso di adempiere a tali incombenze nonostante i ripetuti inviti e solleciti datoriali.

C)

Nonostante il Suo contratto di lavoro preveda che Lei deve presentare alla direzione commerciale una relazione, da effettuarsi con cadenza mensile, comprendente le visite commerciali, i contatti intervenuti e la sintetica descrizione delle caratteristiche della clientela, riscontrate durante lo svolgimento delle Sue mansioni, mettendo in evidenza potenzialità, presenza aziendale e progettualità futura, nonché relazionando sull'attività degli agenti, sui contatti avuti con nuovi potenziali agenti e sulle difficoltà eventualmente incontrate dagli agenti nel promuovere i prodotti T. e sulle attività, anche di natura promozionale, delle aziende concorrenti, Lei ha omesso di adempiere a tali incombenze nonostante i ripetuti inviti e solleciti datoriali.

D)

Da recenti verifiche condotte la scrivente datrice ha appreso che Lei mantiene sul Suo computer tutte le note pro forma verso i clienti esteri anziché essere presenti nel programma gestionale interno di T. con il quale neppure le condivide, contravvenendo così alla corretta gestione contabile ed amministrativa impedendo all'azienda di verificarle anche al fine del loro inserimento negli archivi aziendali anche anagrafici per potenziali clienti.

Tale Suo atteggiamento inadempiente ha comportato conseguenti gravi pregiudizi, patrimoniali e non, per la datrice.

E)

1) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 480-28/02/2020 afferente alla nota pro forma n. 17 bis del 18.2.2020 riferibile alla società ... di Moscow (Russia) così come la relativa fattura, mentre la consegna del materiale risulta effettuata



inspiegabilmente in Francia a Roquebrune con intestatario della consegna un privato, come da Sue precisazioni rese al personale amministrativo, pur emergendo la consegna sempre a ...

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... anziché dalla predetta società e comunque senza alcuna evidenza di collegamento con essa, mediante la Banca Narch di Palma di Maiorca.

Con riguardo al medesimo ordinativo n. 480 risulta, anche che sulla base di Sue indicazioni al personale amministrativo, che all'agente ... è stata riconosciuta una provvigione del 6% in assenza di qualunque contratto intercorso con l'agente anzidetto e T. , con evidente grave violazione delle regole procedurali e conseguente danno per l'anzidetta essendo stato pagato un importo considerevole in assenza di contratto sulla base quindi di Sue determinazioni non autorizzate dalla Direzione di T.

Risulta inoltre che sia stato da Lei riconosciuto al predetto cliente un c.d. "stacco prezzo", ovvero uno sconto, pari alla differenza tra lo sconto del 50%+20% e il 50%+5% rispetto ai prezzi di listino, contabilizzando poi tale importo differenziale come acconto sull'ordine successivo, in tal modo contravvenendo alle disposizioni e procedure aziendali che ciò non autorizzano, determinando gravi danni, patrimoniali e no, per la datrice.

2) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 671-28/04/2020 afferente alla nota pro forma n. 52 del 13.4.2020 riferibile alla società ... di Moscow (Russia), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... da Praga (Repubblica Ceca) anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

3) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 1156 -19/06/2020 afferente



alla nota pro forma n. 87 del 16.6.2020 riferibile alla società ... di Moscow (Russia), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... da Warsawa (polonia) anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

4)) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 2209 del 22.10.2020 con referente ... , afferente alla nota po forma n. 176 del 5.10.2020, e dell'ordine n. 2208 del 22.10.2020 con referente ... , afferenti alla nota pro forma n. 176 BIS del 5.10.2020 riferibile alla società ... di Moscow (Russia), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... da Berlino (Germania) anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

Inoltre le causali sui bonifici ricevuti risultano sbagliate essendo riferite alla fattura Pro forma n. 17 bis del 2020 (ovvero le medesime sopra evidenziate).

5) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 87 del 15.1.2021, afferente alla nota pro forma n. 14 del 13.1.2021 riferibile alla società ... di Moscow (Russia), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... , con trasferimento finanziario dal Belgio, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

6) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 192 del 28.1.2021, afferente alla nota pro forma n. 19 del 13.1.2021 e l'ordine di vendita n. 340 del 16.2.2021 afferente alla nota pro forma n. 30 bis del 9.2.2021 riferibili alla società ... di Moscow (Russia), così come la relativa fattura e consegna della merce.



In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da PF Media International, con trasferimento finanziario dal Belgio, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

7) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 803 del 19.5.2020, afferente alla nota pro forma n. 32 bis del 12.3.2020 riferibile alla società ... (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... , anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

8) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 575 del 28.3.2019, afferente alla nota pro forma n. 30 del 7.3.2019 riferibile alla società ... / Odessa (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da Lei risulta abbia riferito all'addetta aziendale che evidenziava la scorrettezza dell'operazione (fattura e ordinativo di un soggetto e pagamento di altro estraneo) di chiudere la partita contabile senza occuparsi dell'incongruenza.

9) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 1313 del 25.6.2019, afferente alla nota pro forma n. 88 del 12.6.2019 riferibile alla società ... Odessa (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... , anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

10) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 2500 del 20.12.2019,



affidente alla nota pro forma n. 260 del 11.12.2019 riferibile alla società ... / Odessa (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... , anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

11) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 1982 del 25.9.2020, affidente alla nota pro forma n. 166 del 19.9.2020 riferibile alla società ... Odessa (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... di New York, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

12) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 323 del 12.2.2021, affidente alla nota pro forma n. 31 del 9.2.2021 riferibile alla società ... (Canada), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... Solutions – Bulgaria -, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

13) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 2744 del 29.12.2020, affidente alla nota pro forma n. 224 del 23.12.2020 riferibile alla società ... (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... – Italia -, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

14) Dalla documentazione contabile, redatta dal personale addetto sulla base di Sue indicazioni, emerge l'esistenza dell'ordine di vendita n. 85 del 14.1.2021, affidente



alla nota pro forma n. 223 del 15.12.2020 riferibile alla società ... (Ucraina), così come la relativa fattura e consegna della merce.

In relazione all'indicato ordinativo, il pagamento del materiale risulta essere stato effettuato da ... – Estonia -, anziché dalla predetta società e comunque da soggetto senza alcuna evidenza di collegamento con essa.

Al netto di ulteriori e diverse valutazioni, l'incongruenza tra i soggetti titolari del rapporto e quelli solventi è in contrasto con le più elementari regole, che Lei deve curare di seguire, disciplinanti la corretta gestione dei rapporti con i clienti nonché gli aspetti e procedure fiscali per la trasparenza e tracciabilità degli affari, con i conseguenti effetti sulla datrice scrivente.

Risulta inoltre che Lei in data 17.2.2021 abbia comunicato al cliente ... condizioni di vendita di prodotti con validità fino al 31.12.2020 senza che fossero state comunque concordate con la direzione commerciale ed autorizzate dal Suo responsabile

La “lettera di incarico”, contratto, con ... , che impegna anche economicamente la Società, da Lei curata interamente, non risulta essere stata da Lei mai fornita alla datrice in originale, neppure a seguito delle ripetute richieste, esponendo così la stessa a gravissimi pregiudizi patrimoniali e non.

Con questa le si contesta anche la recidiva con riferimento al fatto contestato con lettera del 27.1.2021.

I fatti sopra esposti, singolarmente e/o globalmente considerati, sono evidentemente di assoluta gravità ponendosi in netto contrasto con i Suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro ed in palese violazione dei Suoi doveri discendenti dagli artt. 2104 e 2105 CC., dal CCNL e regolamentazione aziendale, procurando anche grave pregiudizio, patrimoniale e non, alla datrice, impedendo la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto di lavoro nelle more del procedimento disciplinare, imponendo, quindi, dalla presente la qui disposta **immediata sospensione cautelare** non disciplinare durante la quale percepirà comunque la dovuta retribuzione”.

Con successiva lettera del 6.4.2021 al ricorrente venivano contestati i seguenti addebiti:



“1) Lei in data 12.3.2021 nella comunicazione con ... ha utilizzato la carta intestata T. srl con il logo TUV nonostante l'espresso divieto all'utilizzo, come da comunicazione aziendale dell'11.1.2019 anche a Lei diretta, difettandone in capo all'azienda i presupposti abilitanti.

2) Con mail del 17.3.2021 indirizzata a ... , Lei ha utilizzato l'account ... che non appartiene all'azienda che mai l'ha creato e né autorizzato”.

Il licenziamento, come detto, seguiva in data 9.4.2021.

I fatti contestati possono essere rubricati senza particolari difficoltà come (1) in parte tardivamente contestati e sanzionati (e, dunque, privi di antiggiuridicità), (2) in parte come direttamente privi di rilievo disciplinare, (3) in parte come del tutto generici e (4) in parte allo stato indimostrati (alcuni fatti, come si dirà, rientrano in più categoria della presente suddivisione).

Nella prima categoria rientrano tutti i fatti (di rilievo assolutamente documentale e nella totale disponibilità datoriale *ab origine*) del 2020 e addirittura del 2019, in ordine ai quali la società non ha mai esercitato alcun potere disciplinare in tempi ragionevoli e prossimi agli stessi, pur avendo la totale e completa disponibilità della relativa documentazione, peraltro fornita in buona parte dallo stesso lavoratore (spese sostenute).

Circa la sanzione, si ritiene applicabile a tali fatti l'art. 18, 4° comma L. n. 300/1970 (tutela reale) in disaccordo con le conclusioni (ma non con buona parte delle motivazioni) delle SS.UU. della S.C. che nel 2017 hanno ritenuto applicabile il 5° comma (tutela indennitaria).

In particolare, secondo le SS.UU. n. 30985/2017 *“...il caso in esame non è riconducibile a tale previsione normativa per la semplice ragione che quest'ultima presuppone che la mancanza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa sia dovuta alla insussistenza del fatto contestato ovvero alla sua ascrivibilità alle condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, mentre nella*



fattispecie in esame il fatto posto a base dell'addebito era stato accertato prima che lo stesso venisse contestato, seppur con notevole ritardo, al lavoratore, né emerge che fosse riconducibile ad una previsione collettiva di applicazione di sanzione conservativa”.

In realtà, il fatto che deve rilevare per potere procedere al licenziamento è un fatto antigiusuridico, un fatto di inadempimento, ossia un fatto disciplinarmente rilevante (“L'insussistenza del fatto contestato”, di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva applicato la tutela indennitaria cd. forte in luogo della reintegratoria, nei confronti di un lavoratore in congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, allontanatosi in alcune giornate dall'abitazione della madre disabile cui prestava assistenza continuativa e con la quale conviveva, aveva comunque garantito l'intervento assistenziale, alternandosi durante il giorno con altre persone, assicurando continuativamente l'assistenza notturna)”: Cass. n. 29072/2017; “comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”: Cass. n. 10019/2016; Cass. n. 20540/2015: “L'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”).

Conclusione da ritenersi un vero e proprio pilastro angolare della disciplina dei licenziamenti, tanto da essere confermata dalla S.C. – all'esito di un importante sforzo interpretativo, in questo caso in chiave costituzionalmente orientata – anche in



riferimento alla differente normativa di cui al D.L. n. 23/2015, che pure parla di fatto “materiale” (Cass. n. 12174/2019 secondo la quale, in motivazione “*l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il «fatto materiale contestato», di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs nr 23 del 2015 sia il «fatto contestato» e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare*”).

Applicando tale principio al fatto oggetto di contestazione tardiva, ne deriverà che il fatto solo tardivamente contestato è in realtà un fatto in ordine al quale – secondo peraltro le stesse parole delle SS.UU. del 2017 (che però trattano – escludendola – l’aspetto dell’applicabilità del 4° comma dell’art. 18 prima di esaminare la sostanza della violazione temporale) – “*Invero, posto che l'obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare l'interesse del creditore della prestazione, l'inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell'insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse*”.

Ancora di più: “*il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.*

Inoltre, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale (v. in



tal senso Cass. sez. lav. n. 13167 dell'8.6.2009). A ben vedere il fondamento logico-giuridico della regola generale della tempestività della contestazione disciplinare non soddisfa solo l'esigenza di assicurare al lavoratore incolpato l'agevole esercizio del diritto di difesa, quando questo possa essere compromesso dal trascorrere di un lasso di tempo eccessivo rispetto all'epoca di accertamento del fatto oggetto di addebito, ma appaga anche l'esigenza di impedire che l'indugio del datore di lavoro possa avere effetti intimidatori, nonché quella di tutelare l'affidamento che il dipendente deve poter fare sulla rinuncia dello stesso datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare allorquando questi manifesti, attraverso la propria inerzia protratta nel tempo, un comportamento in tal senso concludente”.

Infine, *“se è vero che ciascun contraente deve restare vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la successiva e tardiva contestazione disciplinare non può che assumere il valore di un inammissibile "venire contra factum proprium", la cui portata di principio generale è stata ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità argomentando proprio sulla scorta della sua contrarietà ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod .civ.”.*

Elementi questi tutti, chiaramente evidenziati dalle SS.UU., e che, a parere di chi scrive, avrebbero dovuto condurre le stesse (nella teorica del fatto di rilevanza giuridica o di rilievo disciplinare che dir si voglia) ad una plana collocazione dell'ipotesi *de qua* nell'ambito del fatto insussistente.

Infatti, l'insussistenza in concreto di alcuna lesione dell'interesse datoriale non è altro che l'insussistenza – valutata a partire dal momento in cui può ritenersi integrato l'abbandono datoriale alla repressione – del “fatto giuridico”.

Detto altrimenti, se un fatto non è stato tempestivamente represso, non avendo avuto il datore di lavoro alcun interesse a sanzionarlo in tempo utile, il licenziamento tardivo è evidentemente avvenuto non per quel fatto, sul quale si è appunto soprasseduto; dunque, il fatto non può sussistere (giuridicamente), come fondamento di quel determinato, tardivo licenziamento (essendo irrilevante stabilire se, col senno



di poi, tale fatto, laddove tempestivamente contestato, sarebbe stato sussistente o meno).

Si tratta di un fenomeno che potrebbe chiamarsi di insussistenza giuridica sopravvenuta del fatto.

Un fatto “perdonato” (divenuto quindi disciplinarmente irrilevante) non può **ritornare** ad essere un fatto disciplinarmente rilevante e giustificare un licenziamento tardivo, solo perché il fatto in questione sussisteva prima che il datore di lavoro esercitasse la libera (ma vincolante) scelta di non reprimerlo.

Pertanto, un fatto sul quale il datore ha inequivocabilmente (ossia mediante applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali al riguardo) soprasseduto al momento della commissione dello stesso e nell’arco di tempo necessario per la sua emersione e valutazione, non può che essere considerato “giuridicamente” insussistente laddove posto a fondamento di un licenziamento tardivo, con conseguente applicazione del 4° comma dell’art. 18.

In punto a tempestività, la S.C. è orientata da tempo sul principio in base al quale *“In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'eccesso temporale in ipotesi di licenziamento intimato all'esito di un'indagine ispettiva durante la quale il datore non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere alla verifica disciplinare)”* (Cass. n. 281/2016).

Il ritardo (dal pluriennale all’annuale) serbato, in concreto, non può che rappresentare il disinteresse datoriale – a fronte dei risultati ottenuti dal lavoratore e del lavoro prestato – circa l’effettuazione di un determinato percorso con la macchina al posto di un altro, o sul luogo di un pernottamento al posto di un altro.

I fatti in questione (ed in particolare quelli relativi alle missioni all’estero, ai percorsi svolti e ai luoghi di pernottamento), poi, sono anche privi (*ab origine*) di rilievo



disciplinare, essendo evidente che le contestazioni non riguardano il mancato svolgimento dell'attività lavorativa oggetto delle programmate missioni (o di altra comunque svolta dal ricorrente in vece di quella), ma la semplice difformità di percorso seguito durante le missioni, il tutto accertato dall'azienda sulla base della stessa documentazione di viaggio (e di costo dello stesso) in buona parte fornita all'epoca dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti.

Sono inoltre privi di rilievo disciplinare (oltre a quelli appena visti), i fatti di avere in una sola occasione utilizzato un'email non aziendale, oppure quello di avere utilizzato la carta intestata sbagliata (ma evidentemente lasciata a disposizione del ricorrente), oppure ancora quello di tenere le note pro forma verso i clienti esteri "anziché essere presenti nel programma gestionale interno di Tavar".

Sono del tutto generiche le contestazioni di non avere mai (per oltre 7 anni, deve ritenersi, non precisando la contestazione alcunché al riguardo) relazionato periodicamente, con cadenza minima quindicinale, alla direzione commerciale l'analisi i commenti e conclusioni afferenti l'attività espletata nel periodo.

Si tratta di una genericità totale (come visto manca un periodo di riferimento), capitale, in violazione della regola della contestazione di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Ma nella sostanza, alla luce del comportamento delle parti ed in particolare della tolleranza del datore di lavoro, delle due l'una.

O tali relazioni sono state fatte (come sembra logico posto che per 7 anni, pari a circa 170 relazioni totali, non risulta esserci stata alcuna contestazione datoriale sul punto) e dunque non vi è stato inadempimento del lavoratore.

O tali relazioni non sono state fatte e ciò, tollerato per la durata di 7 anni, deve fare presumere che le stesse non siano state richieste al lavoratore, con conseguente assenza di rilievo disciplinare, posto che laddove veramente tale attività non sia stata richiesta ed espletata per oltre 7 anni e l'assenza della stessa mai prima contestata, evidentemente, il datore non aveva alcun interesse alla stessa non trattandosi,



pertanto, di una obbligazione realmente gravante sul dipendente (dal che ne deriva il difetto dell'inadempimento).

Idem relativamente alla contestazione di mancata relazione mensile alla direzione commerciale (e qui le relazioni omesse sarebbero solo all'incirca un'ottantina, dato comunque significativo e valorizzabile nella stessa chiave interpretativa appena sopra esperita).

Infine sono allo stato indimostrati (nel loro collegamento con la persona del ricorrente in relazione alle sue mansioni), oltre che in buona parte tardivamente contestati (risalendo larga parte dei fatti stessi al 2020 e 2019) tutti quelli relativamente ad erronee fatturazioni o pagamenti.

Risulta qui innanzi tutto evidente l'estraneità quasi ontologica degli addebiti (relativi a tematiche contabili, di pagamenti e fatturazioni) alle competenze del ricorrente.

In secondo luogo, risalendo i primi addebiti all'anno 2019 (ed essendo strutturalmente identici a quelli proseguiti nel 2020 e nel 2021), risulta assolutamente logico ritenerne (oltre che l'estraneità della figura del ricorrente agli stessi) la complessiva non rilevanza disciplinare della condotta (perlomeno dal punto di vista del singolo rapporto di lavoro), che evidentemente non poteva essere ignota al datore di lavoro.

Peraltro, la totale pretestuosità, genericità, assenza di rilievo disciplinare, nonché la palese tardività delle contestazioni che precedono quelle qui in esame è indice ulteriore di insussistenza di rilievo disciplinare di tali ultimi fatti in relazione alla persona del ricorrente.

In conclusione il ricorrente va reintegrato con le tutele del 4° comma dell'art. 18.

La retribuzione di fatto è pacifica tra le parti ed è pari ad € 4.500,00 mensili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



- 1) accertata l'insussistenza del fatto contestato, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente;
- 2) condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 4.500,00 mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite di 12 mensilità;
- 3) condanna, altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- 4) condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali 15 % ove dovute.

Si comunichi

Ravenna, li 12/01/2022

IL GIUDICE
DOTT. DARIO BERNARDI

